

PEC degli amministratori: cosa cambia dopo il D.L. n. 159/2025 e la nota Unioncamere | Per le società di persone nessun nuovo adempimento

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile», in vigore dal 31 ottobre 2025, è intervenuto sul discusso obbligo di domicilio digitale degli amministratori introdotto dalla legge di Bilancio 2025, restringendo la possibilità di utilizzare la PEC dell'impresa come "domicilio digitale" dell'amministratore.

Ora con nota del 10 novembre, Unioncamere fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte. Con il citato documento interpretativo l'Unione Italiana delle Camere di Commercio evidenzia che l'obbligo di comunicazione al Registro delle imprese, a decorrere dal 31 ottobre 2025, non grava più indistintamente su tutti i componenti dell'organo amministrativo, ma si concentra solo su amministratore unico, amministratore delegato o – in assenza di quest'ultimo – Presidente del Consiglio di amministrazione; si tratta quindi di un perimetro soggettivo circoscritto alle società di capitali, società consortili e cooperative, con esclusione degli amministratori di società di persone e di chi riveste cariche diverse (ad es. consiglieri o presidenti di comitati). Unioncamere chiarisce, inoltre, che il domicilio digitale dell'amministratore deve essere univoco e non può coincidere con quello dell'impresa presso cui la carica è esercitata.

Sul piano operativo, per nuove nomine o conferme la PEC va indicata contestualmente al deposito della relativa pratica: in mancanza, l'ufficio sospende l'istanza fino all'integrazione con il domicilio digitale; per le cariche già in essere al 31 ottobre 2025, la comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2025. L'obbligo di comunicazione è formalmente in capo all'impresa e si assolve per uno solo dei tre soggetti individuati dalla norma (A.U., A.D. o Presidente del CDA in assenza dell'A.D.) .

Quanto alle conseguenze sanzionatorie, il mancato adempimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 16, comma 6-bis, D.L. n. 185/2008 (conv. con mod. dalla L. n. 2/2009) ovvero della sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata, con forbice da 206 a 2.064 euro.

D.L. n. 159/2025 (“Decreto Sicurezza-lavoro”): cosa cambia per il domicilio digitale degli amministratori

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile», in vigore dal 31 ottobre 2025, interviene sul discusso obbligo di domicilio digitale degli amministratori introdotto dalla legge di Bilancio 2025, restringendo la possibilità di utilizzare la PEC dell'impresa come “domicilio digitale” dell'amministratore.

La nuova disciplina recepisce di fatto l'indirizzo già

anticipato dalla nota MIMIT prot. n. 43836 del 12 marzo 2025.

In particolare, l'articolo 13 del decreto-legge, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria – attraverso modifiche all'art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 – dispone che l'obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell'impresa, come previsto finora, ma sull'amministratore unico o sull'amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione. Per le imprese già iscritte nel registro delle imprese si prevede che esse comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.

Viene altresì specificato che il domicilio digitale dei suddetti amministratori non può coincidere con quello dell'impresa (comma 3). In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si dispone che l'ufficio del registro delle imprese sospende la domanda di iscrizione ricevuta in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale (comma 4).

**Obbligo PEC per
amministratori. Diffusa la
nota Mimit per il
differimento al 31 dicembre
2025 del termine di primo**

adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025

L'obbligo di comunicare, entro il 30 giugno 2025, il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese, già previsto per le società e le imprese individuali ed esteso, con la Legge di Bilancio 2025, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, è stato differito al 31 dicembre 2025, con una nuova nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La decisione di traslare il termine di adempimento di tale obbligo è stata assunta a seguito di talune criticità e segnalazioni emerse sul territorio ed esposte dal mondo professionale e imprenditoriale e in conseguenza di prassi camerali difformi.

La nuova comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che consentirà una più ordinata attuazione dell'obbligo normativo, segue la pregressa Nota 12 marzo 2025 con cui il MIMIT aveva inteso trasmettere al Sistema camerale le prime indicazioni interpretative e operative volte a garantire che l'applicazione delle disposizioni normative introdotte dal legislatore avvenisse con modalità corrette e uniformi sul territorio nazionale.

Registro delle imprese.

Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. PEC obbligatoria per ciascun amministratore, non solo per l'impresa

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito le prime indicazioni interpretative ed operative concernenti l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dall'art. 1, comma 860, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), al fine di garantire una applicazione delle nuove disposizioni efficace e uniforme sul territorio nazionale.

Con nota prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, il MIMIT individua il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dell'obbligo, con specifico riferimento, tra l'altro, ai destinatari dell'obbligo, ai termini per l'adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell'indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l'eventuale inadempimento.

Cancellazione di società di persone contestuale al deposito dell'atto di scioglimento: l'imposta di bollo assolta tramite M.U.I. include anche l'imposta dovuta per l'iscrizione della cancellazione

In caso di iscrizione di un atto di scioglimento con contestuale cancellazione della società di persone, l'imposta di bollo assolta per la registrazione telematica dell'atto di scioglimento senza liquidazione tramite Modello Unico Informativo (M.U.I.) assolve (include) anche l'imposta dovuta per l'iscrizione della cancellazione. Questa è la risposta della D.R.E. della Lombardia con nota prot. n. 904-1048/2015 del 26 febbraio 2016 (di seguito riprodotta).

Cancellazione sindaco cessato dal registro delle imprese: sanzioni per gli

amministratori in caso di inerzia

Il MISE, con circolare n. 3687/C del 9 febbraio 2016, prot. 33871, ha fornito una interessante risposta al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad un quesito in merito agli aspetti pubblicitari relativi alla cancellazione dal registro delle imprese del sindaco dimissionario. In estrema sintesi nel documento di prassi viene affermato che decorsi trenta giorni dalla cessazione del sindaco, nell'inerzia pubblicitaria dell'organo amministrativo, si verificano due conseguenze: una di ordine sanzionatorio, connessa all'applicazione dell'art. 2630 Codice civile, ed una di ordine pubblicitario connessa all'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio, a seguito della segnalazione a sensi dell'art. 9 della legge 241 del 1990, da parte del sindaco cessato